

roso e meno agguerrito per la tutela di questi interessi.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, esprima il suo avviso sugli emendamenti in discussione.

CASERTANO, relatore della maggioranza. La Commissione non accetta nessuno dei due emendamenti. Le ragioni saranno esposte con molta semplicità. I deputati devono rappresentare la nazione, è detto nello Statuto. Non rappresentano il collegio da cui emanano; e gli interessi generali devono prevalere sugli interessi parziali, sia locali, sia personali. Ora v'è una legge la quale data da quaranta anni addietro, è la legge del 1882, che stabilisce doversi ad ogni censimento decennale ufficiale far seguire delle modificazioni nelle tabelle del collegio.

FULCI. È avvenuto!

CASERTANO, relatore della maggioranza. Dirò subito che il censimento ufficiale eseguito nel 1911 trovò la sua applicazione nell'opera dell'onorevole Giolitti, il quale presentò alla Camera un disegno di legge per modificare le tabelle, in base ai dati del censimento ufficiale del 1911.

Vero è che la Camera ne prorogò l'attuazione, e a nostro giudizio credette di avvalersi di una sua facoltà, ma non fece ossequio alla legge che essa stessa aveva fatto. Di qui la necessità doverosa di rifare le tabelle, essendo avvenuto un altro censimento ufficiale quello del 1921 i cui risultati devono trovare applicazione nella formazione delle nuove tabelle.

Ora chi parla, per esempio, è un danneggiato, come rappresentante di una provincia che perde dei collegi ma non crede che si possono far valere in quest'Aula, nell'Assemblea gli interessi personali. (*Approvazioni — Commenti*). Attraverso la mancata applicazione del principio di legge ci siamo ridotti a questo in Italia, che ci sono dei collegi con 80 od 85 mila abitanti che sono rappresentati da un deputato, e vi sono dei collegi con 40 o 50 mila anime che hanno pure un deputato, sicchè quello che si rimprovera, talvolta oggi avviene, e cioè che il voto moltiplica la significazione dell'elezione, e mentre un elettore elegge un deputato, due elettori eleggono, in altra circoscrizione, un deputato.

Pertanto non è possibile accedere alla proposta di coloro i quali vorrebbero che dopo 40 anni non si tenesse conto di quella legge; e qui mi occorre rilevare una censura immeditata che l'amico Soleri ha mosso alla Commissione.

Egli ha detto che la Commissione avrebbe peggiorato il progetto di legge. È una facile censura. La Commissione ha domandato al Governo che quello che il Governo doveva fare con decreto Reale secondo l'articolo 126, si facesse invece dalla Commissione e dal Parlamento per legge. (*Interruzione del deputato Ciriani*).

Secondo l'articolo 126 è il Governo che con decreto Reale fa le tabelle. La Commissione ha creduto di rendere omaggio al Parlamento, domandando che le tabelle fossero discusse, sicchè da buon costituzionale e da buon liberale l'amico Soleri deve essere grato e non censurare.

Quanto all'emendamento Vella noi non possiamo accettarlo per ovvie ragioni. Tutta la legge è congegnata sulla circoscrizione regionale, ed il collegio nazionale come abbiamo detto tanto chiaramente e tanto specificatamente nella relazione, e ripetuto nella discussione generale, il collegio nazionale funziona come computo per determinare la lista prevalente (*Rumori — Interruzioni*) e la Camera ha acconsentito in questo concetto informatore della legge. Sicchè si tratterebbe di fare ex-novo la legge nella sua fondamentale essenza domandandosi, oggi, un collegio nazionale in tutti i suoi effetti maggioritari e proporzionali.

Noi pertanto non possiamo accettare la proposta perchè essa implicherebbe assolutamente il sovvertimento della legge intera.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vorrei pregarla di far noto l'avviso della Commissione anche sulla proposta dell'onorevole Caldara, il quale, qualora la Camera respingesse l'emendamento dell'onorevole Vella, proporrrebbe di modificare così l'articolo: « Tutto il Regno è diviso in circoscrizioni elettorali secondo la tabella allegata come parte integrante della presente legge ».

CASERTANO, relatore della maggioranza. Non possiamo accettarla.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio ha facoltà di parlare.

ACERBO, sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo aderisce a quanto ha detto esplicitamente e con copiose ragioni l'onorevole relatore per la maggioranza. All'emendamento, diciamo così, pregiudiziale dell'onorevole Vella, che si riporta ad uno dei principi fondamentali della legge, risponde esaurientemente la relazione ministeriale, che io leggo nel punto che si riferisce proprio a questa interpreta-